

CONTRATTO DI INGRESSO

(ai sensi del par. 3.2.4 lettera 'e', "Contratto di Ingresso", allegato 1 d.g.r. 2569 del 31/10/2014)

Con riferimento alla domanda d'inserimento all'unità d'offerta **RSD 'Fondazione Danelli'** sita in Lodi, via Paolo Gorini, 38 del/della Sig.

nato/a a _____ il _____

Cod. Fiscale _____

residente nel Comune di _____ Prov. _____

CAP _____ via _____ n° _____

N. Tessera ASL _____

VIENE SOTTOSCRITTO IL SEGUENTE CONTRATTO D'INGRESSO TRA

1. Il Sig. AURELIO FERRARI, nato a Milano il 12 febbraio 1948, C.F. FRRRLA48B12F205B in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Gestore 'Fondazione Stefano ed Angela Danelli - Onlus' di seguito indicata come Fondazione Danelli

2. l'Ente Inviante: Comune di _____

(titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, in qualità di soggetto erogatore ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 109/98 e degli artt. 8 e 13 della L.R. n.3/08, riferite alla persona in oggetto beneficiaria dell'intervento dell'unità d'offerta)

rappresentato da _____

nato/a a _____ il _____ C.F. _____

3. il/la Sig./Sig.ra _____ in qualità di

- diretto interessato
- di esercente (specificare)
 - la potestà parentale
 - tutela
 - curatela
 - l'amministrazione di sostegno
 - altro (specificare): _____



FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI ONLUS

servizi per la riabilitazione e l'assistenza socio-sanitaria nel settore della disabilità

nei confronti del soggetto con disabilità la cui domanda di inserimento è già stata presentata e avente i seguenti dati anagrafici:

Nome _____ Cognome _____

nato/aa _____ il _____ residente nel Comune di _____

prov. _____ via _____ n. _____ CAP _____

C.F. _____ Tessera Sanitaria ASL: _____

di seguito indicato come persona inserita

CHE CONVENGONO QUANTO SEGUE:

art.1 – Oggetto

Disponibilità dell'Ente gestore a prendere in carico l'ospite e ad erogare appropriate prestazioni socio-sanitarie a seguito di ingresso nella UdO RSD Fondazione Danelli, a fronte della documentazione sanitaria acquisita, nonché delle informazioni fornite dai parenti e dall'ospite ove possibile, in cambio dell'impegno da parte del contraente al pagamento della retta.

art.2 – Prestazioni a carico dell'ente gestore

L'Ente Gestore 'Fondazione Stefano ed Angela Danelli' si impegna a:

- Rispettare la normativa nazionale e regionale applicabile
- Predisporre il fascicolo socio-sanitario per la persona inserita nell'unità d'offerta
- Predisporre il progetto individualizzato per la persona inserita
- Informare la persona inserita nell'unità d'offerta e i suoi familiari titolati sulle prestazioni socio-sanitarie offerte
- Erogare i servizi con le modalità descritte nella carta dei servizi
- Tutelare i diritti dell'assistito come descritto nella carta dei servizi
- Rispettare le Linee Guida e i protocolli assunti
- Assicurare alla persona inserita e ai suoi familiari titolati una costante informazione sulla sua situazione psico-fisica
- Rispettare la privacy
- Stipulare idoneo contratto assicurativo per la responsabilità civile a garanzia di sinistri che possono coinvolgere le persone inserite nell'unità d'offerta durante il periodo di presa in carico, che comprende anche i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia
- Rendere nota la carta dei servizi e gli eventuali aggiornamenti si rendessero necessari
- Redigere e rilasciare, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la certificazione della retta ai fini fiscali

art. 3 - Prestazioni a carico dell'Ente Inviante

L'Ente Inviante, Comune di _____ si impegna a:

- Condividere il progetto educativo e riabilitativo sull'ospite attraverso periodici incontri tra propri Servizi Sociali e l'Ente gestore.
- Comunicare all'Ente gestore eventuali modifiche agli accordi di ripartizione, concordati e sottoscritti con la persona inserita, validi al momento della sottoscrizione del seguente contratto, della retta così come definita annualmente dall'Ente Gestore secondo le modalità e gli importi definiti, a norma di legge, nella Carta dei Servizi.
- Accollarsi l'impegno mensile di pagamento dell'intera retta, come definita annualmente dall'Ente Gestore secondo le modalità e gli importi definiti, a norma di legge, nella Carta dei Servizi, previa emissione di Nota di addebito da parte dell'Ente Gestore. I pagamenti andranno effettuati con i seguenti termini: 30 giorni data nota di addebito.

art.4 - Prestazioni a carico della persona inserita nell'unità d'offerta e /o del sottoscrittore esercente la potestà parentale/tutela/curatela/amministrazione di sostegno

Il/la Sig./Sig.ra _____ :

- come diretto interessato
- ovvero per se stesso e per la persona con disabilità della quale esercita la potestà parentale/tutela/curatela/amministrazione di sostegno:

si impegna a:

- rispettare le procedure ed i regolamenti previsti dalla struttura e riportate nella carta dei servizi o regolamenti o resi noti tramite avvisi;
- interessarsi sull'andamento della vita dell'ospite nel caso il sottoscrittore non sia il diretto interessato
- ad accettare che, per gli utenti delle R.S.D., come previsto, le terapie farmacologiche e non, le visite, i ricoveri, gli accertamenti diagnostici e/o strumentali eventuali contenzioni fisiche o farmacologiche, applicate con le procedure rese pubbliche dall'ente gestore, dipendono dal Medico di Struttura, al quale, in relazione ad ogni aspetto medico, igienico, sanitario, alimentare, o comunque riferibile alla salute, si conferisce ogni più ampia delega.

art.5 – Retta, assenze, deposito cauzionale

- La retta giornaliera, omni-comprensiva di IVA e di tutte le prestazioni previste nella Carta dei Servizi (non sono previsti servizi aggiuntivi a pagamento) è pari ad euro 80,00 per il 2021 fatti salvi gli eventuali aggiornamenti decisi dal gestore, che saranno tempestivamente comunicati e che si intendono implicitamente accettati trascorso il termine di 30 giorni solari.
- La retta è dovuta, al fine del mantenimento del posto, anche nel caso di assenze sia temporanee che per ricovero ospedaliero
- Non è previsto un deposito cauzionale

- Agli effetti della contabilizzazione la giornata di ingresso e di uscita, in caso di dimissioni, sono considerate come una sola giornata. A tale fine si conteggerà la solo il giorno di ingresso.
- In caso di dimissioni volontarie senza il preavviso di 30 giorni, la retta è comunque dovuta per il periodo suddetto.

Art.6 – Mancato pagamento della retta

- a partire dal trentesimo giorno di ritardo dal pagamento della retta, verranno applicati gli interessi legali di mora ai sensi di legge.
- in caso di mancato pagamento della retta pari a tre mesi, il contratto si intenderà risolto di diritto con il correlativo obbligo dell'ospite di lasciare la struttura, fermo restando l'impegno dell'ente gestore di attivarsi con il Comune inviante e con l'ASST di riferimento perché le dimissioni avvengano in forma assistita.

Art. 7 -Assenze e ritardi

Assenze e ritardi sono così disciplinati:

- la retta è dovuta, al fine del mantenimento del posto, nei periodi di assenza non dipendenti dal gestore, anche nel caso di ricovero ospedaliero
- l'ingresso dopo le ore 13.30 non dà diritto al pasto ed alla erogazione/ recupero delle prestazioni previste al mattino della giornata corrispondente

art.8 – Ipotesi di recesso, risoluzione del contratto e dimissioni

Le dimissioni della persona dall'unità d'offerta potrà avvenire per i seguenti motivi:

1. in caso di accertata incompatibilità
2. dall'inadempimento di una delle parti di quanto previsto dal contratto
3. nel caso di non avvenuto pagamento della retta (cfr. art. 6)
4. allorché una prestazione non possa più essere erogata
5. se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili
6. se l'aggravamento delle condizioni della persona inserita sono tali da rendere insufficienti le prestazioni sanitarie erogate dall'unità d'offerta e incompatibile la prosecuzione della permanenza nell'unità d'offerta
7. violazioni alla carta dei servizi ed ai regolamenti
8. per decisione del diretto interessato o di chi ne esercita la potestà parentale, la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno o del Comune inviante.
9. dopo il compimento del 65 anno di vita.
10. in caso di decesso dell'assistito

Nel caso di recesso e risoluzione del contratto di ingresso, la conseguente dimissione dell'ospite obbliga l'ente ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e ad attivarsi affinché la stessa dimissione sia, nei limiti del possibile, assistita dal Comune e dall'ASST di riferimento

Il recesso del contratto comporta sempre la dimissione dell'ospite e può essere dato con un preavviso di 30 giorni solari. In caso di dimissioni volontarie, qualora l'ospite lasci la struttura prima della decadenza dei 30 giorni di preavviso, la retta sarà comunque dovuta. Gli

impegni del presente contratto sono in vigore fino all'effettiva dimissione, ovvero, successivamente all'effettiva dimissione fino all'espletamento di tutte le obbligazioni con particolare riguardo a quelle economiche. In caso di decesso il contratto è risolto e la retta dovuta fino al giorno della morte.

Art. 9 – Oggetti e beni personali

La responsabilità civile della struttura, relativamente alle cose di proprietà di ciascun ospite, è regolata dalle norme del Codice Civile riguardanti l'albergatore (art. 1783-1786).

In considerazione della fragilità degli ospiti, i contraenti accettano le seguenti clausole:

- La Fondazione Danelli non può assumere responsabilità alcuna per i "valori e beni personali degli ospiti", salvo che gli stessi, ben identificati e preventivamente dichiarati dall'Ospite/Parente, in apposito atto sottoscritto dall'interessato, vengano consegnati presso l'Amministrazione o direttamente al Coordinatore della Residenza
- le somme di denaro non dovranno essere superiori ad euro 50,00.
- il Direttore sanitario valuterà gli ausili personali ammissibili, in quanto necessari all'ospite

art. 10 – Trattamento dei dati personali

L'Ente Gestore consegna per iscritto e formalizza l'informativa sull'utilizzo dei dati personali, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, e formalizza il consenso sul loro trattamento a norma di legge e nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell'ente. Le modalità di accesso alla documentazione socio sanitaria sono regolate da apposita procedura scritta, sempre richiedibile presso la Direzione, che i sottoscrittori dichiarano di conoscere ed accettare.

Art. 11 – Modifiche al contratto

Eventuali modifiche al seguente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte dalle parti contraenti, salvo quelle dovute al cambiamento della normativa applicabile che si intendono automaticamente recepite.

art. 12 – Durata

Il presente contratto è vincolante per i soggetti contraenti a valere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno in assenza di eventuale disdetta da comunicarsi con un preavviso di almeno 60 giorni solari.

Eventuali modifiche, salvo quelle della retta e della carta dei servizi, nonchè dovute al cambiamento della normativa applicabile, che si intendono automaticamente recepite nel contratto, vanno apportate e sottoscritte da entrambe le parti.

Art. 13 – Divieto di cessione

Il contratto non potrà essere ceduto dalle parti contraenti, salvo consenso scritto delle stesse.



FONDAZIONE STEFANO ED ANGELA DANELLI ONLUS

servizi per la riabilitazione e l'assistenza socio-sanitaria nel settore della disabilità

art. 14 – Controversie / contenziosi

In caso di contenzioso è competente il Foro di Lodi

Luogo e data _____

I Contraenti:

per l'Ente Gestore: _____

per il Comune: _____

per la Persona inserita: _____

Allegati: Carta dei servizi

Informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679